



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

31/2012

MAGGIO/6/2012 (*)

18 Maggio 2012

**L'INPS – MESSAGGIO 7268 DEL 27
APRILE SCORSO - RIVEDE LE
MODALITA' OPERATIVE CHE I
DATORI DEVONO UTILIZZARE PER
RICHIEDERE L'ATTRIBUZIONE DEI
CODICI AUTORIZZAZIONE “ 5N “ E “
5Q “. TALE RIVISITAZIONE E' STATA
RESA NECESSARIA DALLA NUOVA
DISCIPLINA PREVISTA PER LE
CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

Mai come in questo periodo stiamo assistendo ad una frenetica attività legislativa, di guisa che non c'è il tempo per metabolizzare una novità che, volti l'angolo, è già pronta la modifica!!!

In questa direzione si inquadra – senza dubbio – il messaggio INPS n° 7268 del 27 aprile scorso.

Infatti, non ci siamo ancora abituati, del tutto, alle nuove modalità di richiesta telematica dei codici di autorizzazione, necessari per fruire di alcuni benefici contributivi (5N - *per l'assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi - e 5Q – per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità*), che già dobbiamo rilevare l'introduzione di alcuni correttivi, resisi necessari da sopravvenuti cambiamenti legislativi.

Come noto, l'INPS, con la circolare n. 140 del 28 ottobre 2011, ha introdotto nell'ambito delle prerogative allo stesso spettanti, con decorrenza 1° novembre, l'obbligo di richiesta esclusivamente *on-line*, attraverso un'apposita funzionalità del proprio sito *internet*, dei codici autorizzazione “5N” e “5Q” (*rispettivamente: beneficio L. 407/90 art. 8 c. 9 e L. 223/91 artt. 8 c. 2 e 4, e 25 c. 9*).

Tale istanza consiste nella sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità, in merito alla sussistenza in capo al datore di lavoro dei necessari presupposti per la fruizione del relativo incentivo, allegando alla stessa, alternativamente, o la scheda anagrafica del lavoratore “agevolato”, **rilasciata dal competente Centro per l'Impiego**, oppure una dichiarazione sostitutiva sottoscritta direttamente dal neo assunto.

Per ogni approfondimento in *subiecta materia* si rinvia alla rubrica “Notizie dall'Ordine” n° 48/2011.

Con la **Legge n° 183 del 12 novembre 2011** (*id: Legge di Stabilità 2012*) è stato introdotto, con l'**art. 15 comma 1**, il principio in virtù del quale “**le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra**

privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” (id: dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).

Pertanto, in ottemperanza a tale previsione, attualmente **le attestazioni rilasciate dai Centri per l’impiego** possono essere validamente presentate dai lavoratori ai propri datori di lavoro al fine di comprovare il proprio status ma **non possono più essere presentate all’INPS**.

Operativamente, **questo comporta che i datori di lavoro dovranno richiedere ai lavoratori, in possesso dei requisiti utili per accedere alle menzionate agevolazioni contributive, le apposite dichiarazioni sostitutive, disponibili presso la sezione modulistica del sito internet dell’Inps (moduli Autocert. SC67-407/90 o SC66 -223/91), provvedendo ad allegarle, in sostituzione delle certificazioni dei Centri per l’Impiego, all’istanza telematica di attribuzione dei codici autorizzazione**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA